

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 luglio 2004

Determinazione del costo medio orario del lavoro e dell'indennita' di trasferta per il personale dipendente da imprese esercenti le attivita' di installazione, manutenzione e gestione di impianti, a valere dal mese di febbraio e dicembre 2004.

(GU n.181 del 4-8-2004)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2003, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro e dell'indennita' di trasferta per il personale dipendente da imprese esercenti attivita' di installazione, manutenzione e gestione di impianti, riferito al mese di luglio 2003;

Esaminato contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti stipulato il 7 maggio 2003 tra Federmeccanica, Assistal e FIM-CISL, UILM-UIL;

Accertato che il campo di applicazione del suddetto contratto comprende anche l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; l'esecuzione presso terzi delle attivita' regolate dal suddetto contratto;

Considerata la necessita' di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dal mese di febbraio e dal mese di dicembre 2004;

Considerata la necessita' di aggiornare la menzionata indennita' di trasferta a valere dal 1° luglio 2004;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività, come individuate in premessa, e' determinato, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai (tab. A) e per gli impiegati (tab. B), con decorrenza febbraio e dicembre 2004.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire;

b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

d) oneri derivanti da contrattazione aziendale;

e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;

f) oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilita';

g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina, calcolati nella misura indicata nella allegata tabella (tab. C).

Art. 3.

Le suddette tabelle (tab. A, tab. B, tab. C) fanno parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 luglio 2004

Il Ministro: Maroni

Allegato

----> vedere allegato da pag. 43 a pag. 47 della G.U. <----